

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1188 del 18 agosto 2020

**Stralcio definitivo di tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall'Accordo di Programma 31/03/2008 "Moranzani" inseriti nel rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A. per la costruzione e la gestione del "Progetto Integrato Fusina", in attuazione dell'art. 14.4 - lett. a) dell'Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto di Concessione sottoscritto in data 27/12/2016.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 14.4 - lett. a) dell'Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto di Concessione sottoscritto in data 27/12/2016, si approva lo stralcio definitivo di tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall'Accordo di Programma "Moranzani" del 31/03/2008 dal rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A. per la costruzione e la gestione del "Progetto Integrato Fusina".

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il Progetto Integrato Fusina (P.I.F.), approvato con DGR n. 1562 del 28/06/2005 e ricompreso nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia di competenza regionale, finanziati a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, persegue l'obiettivo di coordinare le operazioni di depurazione spinta dei reflui e di rigenerazione delle acque usate mediante la realizzazione di un polo polifunzionale per il trattamento degli scarichi civili e delle acque di prima pioggia di Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mirese, degli scarichi industriali di Porto Marghera, nonché delle acque di falda inquinate drenate nel corso delle operazioni di bonifica attuate nell'area di Porto Marghera.

Per la realizzazione di tale progetto, in data 6 luglio 2005, la Regione del Veneto ha sottoscritto con il concessionario S.I.F.A. S.C.p.A. il "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", Rep. n. 5785 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

Con una serie di atti successivi fu modificato ed ampliato l'oggetto della concessione in ragione del manifestarsi di una sequenza di fatti che rendevano insostenibile, in particolare, il mantenimento dell'originario Piano Economico Finanziario (P.E.F.).

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2380, datata 08/08/2008, è stato approvato il primo "Atto Integrativo al Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", sottoscritto il 12 dicembre 2008.

Con tale Atto la Regione del Veneto ha affidato alla concessionaria S.I.F.A. S.C.p.A. alcuni interventi previsti dall'Accordo di Programma c.d. "Moranzani" sottoscritto dalla medesima Regione il 31/03/2008, tra i quali:

- la progettazione e realizzazione del parco lineare Moranzani;
- la realizzazione e gestione della Cassa di Colmata "Molo Sali";
- la progettazione e realizzazione di opere civili relative alle linee elettriche di Enel Distribuzione;
- la progettazione di opere relative alla sistemazione idraulica del bacino Lusore, ricomprese negli interventi compensativi di mitigazione ambientale nell'area di Fusina - Malcontenta.

In data 29/01/2009 S.I.F.A. S.C.p.A. ha sottoscritto l'Accordo di Programma "Moranzani".

Con DGR n. 517 del 02/03/2010, la Regione ha approvato lo schema del "II atto integrativo al Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", sottoscritto in data 19/03/2010.

Tale II Atto integrativo prevede in particolare che, nell'ambito del rapporto concessorio in essere, S.I.F.A. S.C.p.A. proceda all'acquisizione del ramo di azienda della società S.P.M. (Servizi Porto Marghera - S.C.p.A.) per quanto attinente:

- all'impianto di trattamento delle acque reflue;
- all'impianto di incenerimento;
- al diritto di superficie su cui insistono gli impianti di cui sopra;
- ai serbatoi di accumulo in PSS (DA 052, DA 053, DA 1007).

Tale Atto Integrativo prevede, inoltre, che siano affidati a S.I.F.A. S.C.p.A. le attività:

- di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza ed esecuzione delle opere inerenti la realizzazione del nuovo impianto di produzione di acqua demineralizzata e della relativa rete di collegamento;
- di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza ed esecuzione delle opere inerenti l'ottimizzazione tecnica/gestionale dell'impianto di incenerimento;
- di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza ed esecuzione degli interventi inerenti le opere necessarie all'interconnessione con il Progetto Integrato Fusina;
- di gestione degli impianti acquisiti.

Successivamente, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 693 del 17 maggio 2016, ha disposto di assumere ogni opportuna iniziativa per il superamento del corrente regime concessorio, profilandosi una soluzione che, allora, faceva perno sullo scioglimento consensuale del rapporto, senza oneri attuali o futuri per la Regione, ad eccezione del corrispettivo dovuto a fronte del valore residuo degli impianti da acquisire, dedotti gli importi già erogati a titolo di contributo per la realizzazione dell'intervento.

Dopo una lunga e articolata trattativa tra la Regione del Veneto concedente, la concessionaria S.I.F.A. S.C.p.A. e i soci della stessa società, è emersa la possibilità di soprassedere allo scioglimento consensuale del rapporto di concessione, in considerazione della rilevante onerosità dell'operazione a carico della Regione ed in data 27/12/2016 è stato anche sottoscritto dalla Regione del Veneto e da S.I.F.A. S.C.p.A. un Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto originario di Concessione del P.I.F. (rep. 5785 del 06/07/2005) e dei successivi Atti Integrativi (rep. 6377 del 12/12/2008 e rep. 6626 del 19/03/2010), il cui schema è stato approvato con DGR n. 2241 del 23/12/2016, quindi sottoscritto e registrato in data 29/12/2016 con rep. 7488, il quale ha modificato significativamente i contenuti dell'originario rapporto concessorio.

Il sopracitato Accordo Transattivo e Modificativo ha previsto l'erogazione, da parte della Regione del Veneto a S.I.F.A. S.C.p.A., della somma di € 55.951.730,00, necessaria a consentire l'estinzione delle esposizioni debitorie della stessa Società con il sistema bancario, somma che andrà dedotta dal valore residuo delle opere realizzate a fine concessione.

Contestualmente è stato approvato un nuovo Piano Economico Finanziario, comprendente tra l'altro un patto parasociale, in base al quale il governo della concessionaria viene gestito dai soci pubblici per la durata di cinque anni.

L'art. 14 dell'Accordo Transattivo del 27/12/2016 prevede inoltre, in particolare, di considerare estraneo al Piano Economico Finanziario del P.I.F. e ininfluenza sul suo equilibrio quanto pattuito in correlazione all'Accordo di Programma c.d. "Moranzani".

Secondo quanto previsto dall'art. 14.2 del medesimo Accordo Transattivo SIFA S.C.p.A si è impegnata a:

1. trasferire tempestivamente i rifiuti presenti nelle vasche di stoccaggio in "Area 23 ha" presso il 1° e 2° Lotto della discarica Moranzani, previo completamento delle opere necessarie a garantire la capacità di ricezione richiesta;
2. predisporre e presentare alla Regione del Veneto, entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, una variante al progetto di messa in sicurezza approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 4991/QDV/Di/B del 23/09/2008, anche in relazione con il progetto di cui all'Accordo Moranzani, e a realizzare quanto ivi previsto, non appena approvato, in osservanza delle eventuali prescrizioni fissate in sede autorizzatoria e nel rispetto del relativo cronoprogramma;
3. proseguire la custodia e il mantenimento dei siti in condizione di sicurezza ambientale, inclusa l'eventuale asportazione e il trattamento delle acque.

Lo stesso art. 14, al comma 4, riserva alla Regione del Veneto, la facoltà, da esercitarsi entro quattro anni dalla stipula dell'accordo e sulla base di una discrezionale valutazione di tutti i profili di pubblico interesse coinvolti, di scegliere se:

1. stralciare definitivamente dalla concessione del PIF tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall'AdP "Moranzani" inseriti nel rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A., liberandosi da ogni impegno contrattuale con la medesima, alle condizioni richiamate dallo stesso art. 14;
2. in alternativa al precedente punto a), negoziare con S.I.F.A. S.C.p.A. la prosecuzione delle suddette attività, anche in relazione alle risultanze del confronto con gli altri sottoscrittori dell'A.d.P. "Moranzani";
3. prorogare di ulteriori due anni il termine di riserva di cui sopra (quattro anni), dopodiché, in assenza di accordo, diverrà efficace l'ipotesi sub a).

Nel caso di stralcio di cui all'ipotesi sub lettera a), all'art. 14, al comma 5, è previsto che S.I.F.A. S.C.p.A. si impegni a cedere gratuitamente alla Regione, entro 60 gg. dalla richiesta, l'area e le sovrastanti infrastrutture realizzate in regime concessorio, o comunque acquisite nell'ambito delle attività assegnate in base all'A.d.P. "Moranzani".

È previsto, altresì, l'adempimento a regola d'arte, da parte della stessa Società, degli obblighi precedentemente assunti, con particolare riferimento alle opere e alle attività previste dall'art. 2 del I Atto Integrativo, realizzate alla data del 27/12/2016, nonché di quanto previsto dal citato art. 14, punto 14.2 dell'Accordo Transattivo e Modificativo stesso.

Al riguardo si precisa che la Regione del Veneto si riserva di valutare l'effettivo stato di consistenza delle opere e delle attività eseguite, nonché la loro funzionalità, previa verifica della relazione tecnica ed economica che dovrà essere predisposta da parte di SIFA S.C.p.A. entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Tale relazione tecnica ed economica dovrà descrivere e documentare in maniera analitica:

- le opere, previste dall'Accordo di Programma 31/03/2008 ed in capo a SIFA S.C.p.A., realizzate alla data 27/12/2016;
- le opere realizzate o in via di realizzazione all'attualità ai sensi dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016;

il tutto corredato da idonea documentazione tecnica, economica e amministrativa che consenta la valutazione dello stato di consistenza delle opere.

In relazione a quanto richiamato dall'Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, va evidenziato che nel frattempo sono intervenuti importanti mutamenti in ordine ad alcune opere previste nell'A.d.P. "Moranzani", ed in particolare:

- il venir meno delle previsioni dell'art. 11 dello stesso A.d.P., con lo stralcio del trasferimento degli impianti industriali di San Marco Petroli S.p.A., la riassegnazione a detta Società degli obblighi di Messa in Sicurezza Permanente dell'Area "Tralicci" (già in capo a S.I.F.A. S.C.p.A.), ferma restando la realizzazione della viabilità nell'area "Rotonda" ad opera dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, con l'acquisizione dell'area da parte del Demanio Portuale. La revisione del citato A.d.P., per quanto attiene ai rapporti con San Marco Petroli S.p.A., è divenuta oggetto di un Accordo aggiuntivo e modificativo il cui schema è stato approvato con DGR n. 1804 del 29/11/2019. Detto Accordo è stato successivamente perfezionato con la firma da parte di tutti i Sottoscrittori e repertoriato dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al n. 36998.  
Si evidenzia che il mancato trasferimento degli impianti industriali di San Marco Petroli S.p.A. incide considerevolmente sul quadro economico dell'A.d.P. "Moranzani", comportando una minore spesa di € 67.000.000,00 e consentendo di conseguenza di poter rideterminare la tariffa di conferimento dei materiali di scavo con una sensibile diminuzione degli oneri rispetto a quelli originariamente previsti dallo stesso Accordo di Programma;
- l'onere di realizzazione e gestione della Cassa di Colmata "Molo Sali", previsto dall'art. 4 c) dell'A.d.P. "Moranzani", sarà trasferito all'Autorità di Sistema Portuale che si farà carico del ripristino del palancolato e del completamento degli interventi, nonché degli adempimenti conseguenti, anche di natura economico finanziaria. Tale revisione, oggetto di uno specifico Accordo il cui schema è stato approvato con DGR n. 2025 del 30/12/2019. Detto Accordo è stato successivamente perfezionato con la firma da parte di tutti i sottoscrittori. Anche tale Accordo introduce una economia di spesa rispetto al quadro economico originario dell'A.d.P. "Moranzani", che riverbera nel conseguente decremento della tariffa di conferimento;
- lo sblocco delle attività previste dall'art. 6 dell'A.d.P. "Moranzani", relativo alla rimozione delle linee elettriche aeree presenti nel Vallone "Moranzani" e la loro riallocazione in cavo interrato, intervenuto solo a seguito del Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e Terna S.p.A., approvato con DGR n. 2055 del 28/12/2018 e sottoscritto in data 21 gennaio 2019, che prevede un nuovo schema impiantistico nell'ambito del progetto di razionalizzazione della rete Venezia-Padova, tramite il riassetto tra le stazioni di Camin, Dolo, Malcontenta e Fusina, finalizzato a dare attuazione ad una serie di interventi straordinari per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio. In tale contesto Terna ha di recente presentato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di autorizzazione (ai sensi dell'articolo 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii), alla costruzione ed all'esercizio della "Razionalizzazione della Rete AT tra Malcontenta e Fusina", in provincia di Venezia, il cui procedimento autorizzativo è da ritenersi formalmente avviato e per il quale, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, è stata indetta la conferenza di servizi decisoria;
- le previsioni di cui all'art. 8 dell'A.d.P. "Moranzani", in ordine alla realizzazione degli "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore", hanno trovato diversa copertura finanziaria grazie alle risorse recate dall'Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015. Ne consegue che dal quadro economico degli oneri connessi all'attuazione dell'A.d.P. "Moranzani" va dedotto l'importo di € 58.317.168,00, relativo agli "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore", in ordine alla ulteriore riduzione della tariffa di conferimento;

- le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti che troveranno allocazione definitiva nella prevista discarica da realizzarsi nel "Vallone Moranzani" sono radicalmente mutate, con la conseguente necessità di rivedere profondamente le strutture impiantistiche che dovevano essere realizzate nell'area 23 Ha, ai sensi dell'art. 4, lett.A) dell'Accordo di Programma del 31/03/2008. Anche tale elemento inciderà sulla diminuzione della tariffa di conferimento dei rifiuti.

I mutamenti e le dinamiche in atto nell'Area Moranzani sopra delineati comportano quindi importanti riflessi sugli aspetti tariffari, alla cui ridefinizione si provvederà a breve nel contesto di una complessiva revisione dell'Accordo di Programma Moranzani, ai sensi dell'art. 13.2 dell'Accordo Transattivo 27/12/2016.

In considerazione di quanto sopra delineato, preso atto dello scenario operativo in evoluzione, che comporta una ulteriore riduzione degli interventi residuali da porre in essere, nonché del mutamento del quadro economico che ne deriva, si ravvisano le condizioni per procedere alla diversificazione degli affidamenti relativi all'attuazione degli interventi di interesse pubblico rispetto all'originaria previsione dell'A.d.P. "Moranzani", con l'individuazione, in luogo di SIFA S.C.p.A., di altri soggetti attuatori, strumentali della Regione del Veneto, i quali, proprio per tale stretto rapporto organizzativo, garantiscono condizioni di maggiore efficacia, efficienza ed economicità.

Valutati i profili di pubblico interesse, non appare infatti opportuno né conveniente avvalersi della facoltà (prevista all'art. 14.4 - lett. b dell'Accordo Transattivo e Modificativo 27/12/2016) di rinegoziare con S.I.F.A. S.C.p.A. la prosecuzione delle suddette attività.

Pertanto, si ritiene di dare corso all'opzione di stralcio prevista all'art. 14.4 - lett. a dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, esercitando detta facoltà contrattuale nei termini ed alle condizioni richiamate all'art. 14.6 del medesimo Accordo.

In tale prospettiva, si ravvisa l'opportunità di individuare Veneto Acque S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi dell'A.d.P. "Moranzani" già in capo a SIFA S.C.p.A., considerato la rispondenza di detta Società ai requisiti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (con particolare riferimento all'art. 5 e all'art. 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), per quanto attiene agli affidamenti "in house providing", essendo Veneto Acque S.p.A. interamente partecipata dalla Regione del Veneto e svolgendo un'attività prevalentemente rivolta alla Regione stessa che effettua su di essa un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri uffici.

Si evidenzia che Veneto Acque S.p.A. risulta iscritta nell'Elenco delle società in house, previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, dal 14/02/2020.

L'affidamento a detta Società appare la scelta più opportuna in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio, considerato che la stessa Società, oltre ad avere acquisito una esperienza consolidata in materia di progettazione, esecuzione e gestione delle reti, delle strutture e delle opere connesse al servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto societario può effettuare, anche in concorso con altre amministrazioni, attività riferibili a:

- bonifica di siti inquinati di competenza pubblica, progettazione ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione, di studio in materia di bonifica; attività "in campo" quali indagini ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio e quant'altro in materia di bonifica, nonché attività di pronto intervento necessarie per evitare contaminazioni ambientali, il tutto anche all'interno dei siti di interesse nazionale ricadenti nel territorio della Regione del Veneto", per le quali ha maturato nel tempo una ragguardevole e consolidata esperienza;
- messa in sicurezza e dismissione e/ o gestione, anche post mortem, di impianti di trattamento di rifiuti;
- smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali, specie in siti ove il soggetto privato responsabile è inerte o irreperibile, ivi compresa l'eventuale funzione di committenza per la realizzazione di piccoli impianti utili al relativo trattamento;
- gestione di fanghi da depurazione, escavo di canali portuali, gestione di terre e rocce da scavo, ivi compresa l'eventuale funzione di committenza per la progettazione, costruzione, gestione, monitoraggio e dismissione dei relativi impianti;
- riqualificazione ambientale e paesaggistica in aree degradate dal punto di vista ambientale, principalmente in relazione ad eventi atmosferici avversi;
- interventi di difesa idraulica e di ripristino idrogeologico anche emergenziali.

Allo scopo di non interrompere un pubblico servizio, quale il conferimento di fanghi di depurazione civile prodotti da Veritas nei propri impianti, si ritiene necessario autorizzare la struttura competente ad esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 14, punto 14.5 del citato Atto Transattivo, fissando il termine di detto adempimento entro il 31.12.2020.

In tale periodo, ferme restando le indicazioni dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, SIFA S.C.p.A. dovrà gestire i conferimenti di rifiuti in Area 23 ha.

In ordine alla suddetta attività, SIFA S.C.p.A. dovrà trattenere la quota parte della tariffa di conferimento relativa alla realizzazione degli impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre da scavo anche pericolosi e ricomposizione ambientale delle aree, così come determinata nell'A.d.P. "Moranzani", adeguata sulla base delle rivalutazioni definite annualmente dall'Istat.

La restante quota parte della tariffa, relativa alla realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale paesaggistica, idraulica e viabilistica, adeguata sulla base delle rivalutazioni definite annualmente dall'Istat, sarà altresì riversata dal soggetto conferitore ed introitata a bilancio regionale per le finalità indicate all'art. 62 della L.R. n. 45 del 29/12/2017 (collegato alla Finanziaria Regionale per il 2018).

In proposito si rammenta che non risulta ancora trasferita da S.I.F.A. S.C.p.a. al bilancio regionale, ai sensi del richiamato art. 62 della L.R. n. 45 del 29.12.2017, la quota, destinata a cofinanziare interventi di compensazione, ricavata dalla tariffa corrisposta dai conferenti a SIFA S.C.p.A., quale gestore dell'impianto, per l'espletamento delle attività di gestione di terre da scavo e sedimenti di dragaggio secondo le modalità stabilite nell'Accordo di Programma "Vallone Moranzani" sottoscritto il 31 marzo 2008.

Le somme di cui sopra, accantonate da S.I.F.A S.C.p.a. su appositi conti correnti, vincolati a tale destinazione, ammontano, alla data del 30/04/2020 ad € 19.671.333, cui devono essere aggiunti gli interessi maturati.

Poiché sono rimasti inevasi gli inviti a provvedere al riversamento più volte reiterati e formalizzati, da ultimo con nota della Direzione Ambiente prot. n. 96727 del 08/03/2019, peraltro impugnati avanti il TAR Veneto, si ritiene necessario avviare ogni utile azione giudiziaria, a tutela degli interessi regionali, al fine di conseguire l'adempimento di quanto stabilito dalla richiamata legge regionale nei confronti di S.I.F.A. S.c.p.a., affidando a tal fine il patrocinio agli avv.ti Franco Botteon e Antonella Cusin dell'Avvocatura regionale, autorizzando peraltro, fin d'ora l'Area a stipulare eventuali accordi anche transattivi a fini di prevenzione o estinzione della predetta azione, dovendo essere assicurato comunque l'incasso dell'intero importo risultante nei conti vincolati al 31.7.2020 entro il 31.8.2020.

SIFA S.C.p.a. dovrà adempiere, altresì, alle attività previste dall'art. 14, punto 14.2 dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, ad oggi non ancora avviate.

Ai fini del prosieguo delle attività volte alla realizzazione e successiva coltivazione della Discarica nell'area Vallone Moranzani, assume particolare rilevanza l'intervento di "Ricalibratura del Fosso di Via Moranzani", facente parte del progetto relativo agli "Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore" e finalizzato a rendere il fosso esistente (localizzato a nord di Via Moranzani) idoneo allo smaltimento delle acque meteoriche, nell'ambito delle strategie utili ad attenuare le problematiche idrauliche del Bacino di Malcontenta.

Come noto, l'attuazione di tale intervento riveste carattere di particolare urgenza, in quanto la sua realizzazione risulta propedeutica alle attività di messa in sicurezza permanente della Discarica "Moranzani B", oggetto della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), relativa al mancato adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive presenti nel territorio regionale e per le quali è stato nominato, con DPCM del 24 marzo 2017, il Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive nella persona del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà.

In tale contesto, è necessario procedere urgentemente con gli interventi di "Ricalibratura del Fosso di Via Moranzani", la cui realizzazione è subordinata ad una serie di interventi propedeutici e in particolare all'interramento delle linee elettriche di B.T. di E-Distribuzione SpA, di cui all'art. 6.3 dell'Accordo di Programma 31/03/2008.

In tale prospettiva, considerato che gli interventi di "Ricalibratura del Fosso di Via Moranzani" sono in capo al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che ai sensi della L.R. n. 12/2009 e ss.mm.ii. ha in concessione l'esecuzione, la gestione, l'esercizio, la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, delle opere idrauliche, e delle opere relative ai corsi d'acqua, ravvisata l'opportunità di procedere tramite il medesimo soggetto pubblico alla realizzazione e al coordinamento progettuale degli interventi ricadenti nello stesso ambito territoriale, è stata acquisita, con nota prot. n. 559377 del 30/12/2019, la disponibilità del medesimo Consorzio alla esecuzione degli interventi propedeutici alla "Ricalibratura del Fosso di Via Moranzani", tra cui i lavori propedeutici all'"Interramento delle linee elettriche di bassa tensione di E-Distribuzione S.p.A., nonché di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per risolvere le interferenze tra le opere idrauliche e le linee elettriche di media e bassa tensione nel bacino Malcontenta-Marghera.

Si precisa che con un successivo provvedimento si procederà alla formalizzazione dell'incarico al sopra individuato Consorzio di Bonifica.

Con successivi provvedimenti si provvederà inoltre:

- alla definizione della fase transitoria di gestione degli impianti di cui all'A.d.P. 31/03/2008, nonché dei rapporti con il soggetto gestore subentrante, delle attività ad esso trasferite e del conseguente passaggio di consegne fra SIFA S.C.p.A. e quest'ultimo;
- alla revisione dell'Accordo di Programma 31/03/2008 in relazione al mutato quadro complessivo di riferimento, già parzialmente modificato con lo stralcio delle previsioni di cui all'art. 11 e all'art. 4 c) del medesimo Accordo di Programma.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 17/1990;

VISTA la L.R. n. 45/2017;

VISTE le DGR n. 1183 del 24.04.2007, n. 2380 del 08.08.2008, n. 517 del 02.03.2010, n. 2920 del 30.12.2013, n. 1146 del 01.07.2014, n. 1147 del 01.07.2014, n. 1712 del 29.09.2014, n. 803 del 27.05.2016, n. 1380 del 09.09.2016, n. 2241 del 23.12.2016, n. 869 del 12.06.2019, n. 1144 del 06.08.2019 e n. 1378 del 23.09.2019, n. 1469 del 08.10.2019, n. 1804 del 29.11.2019, n. 2025 del 30.12.2019;

VISTO il Contratto per l'affidamento e la disciplina della Concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis legge 11.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii. - Rep. n. 5785, Racc. n. 5125, ed i successivi atti integrativi sottoscritti in data 12.12.2008 e 19.03.2010, nonché l'Accordo Transattivo e Modificativo rep. rep. 7488 del 27.12.2016;

VISTO l'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera, sottoscritto in data 31.03.2008 e ss.mm.ii.;

SENTITA l'Avvocatura regionale, che si è espressa favorevolmente in merito alle determinazioni assunte con il presente atto;

SENTITO l'avvocato Bruno Barel che per il passato ha seguito la vicenda, che ha espresso parere favorevole rispetto allo stralcio di cui all'oggetto;

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di avvalersi del diritto di stralcio previsto all'art. 14.4 - lett. a dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, esercitando detta facoltà contrattuale nei termini ed alle condizioni richiamate all'art. 14.6 del medesimo Accordo e conseguentemente di stralciare tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall'Accordo di Programma "Moranzani" inseriti nel rapporto concessorio con SIFA S.C.p.A., liberandosi da ogni impegno contrattuale con la medesima, nei termini ed alle condizioni richiamate all'art. 14, punti. 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016.
3. Di autorizzare il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ad esercitare la facoltà di recesso di cui al punto 2, fissando il termine di detto adempimento entro il 31.12.2020.
4. Di incaricare l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dell'esecuzione del presente provvedimento e l'Avvocatura regionale di esperire ogni utile azione giudiziaria a tutela degli interessi regionali nei confronti di S.I.F.A. S.c.p.a. al fine di ottenere il trasferimento al bilancio regionale, ai sensi dell'art. 62 della richiamata L.R. n. 45 del 29.12.2017, della quota, destinata a cofinanziare interventi di compensazione, ricavata dalla tariffa corrisposta dai conferenti a SIFA S.C.p.A., quale gestore dell'impianto, per l'espletamento delle attività di gestione di terre da scavo e sedimenti di dragaggio secondo le modalità stabilite nell'Accordo di Programma "Vallone Moranzani" sottoscritto il 31 marzo 2008.
5. Nelle more del subentro dei nuovi soggetti incaricati di provvedere all'espletamento delle attività residuali previste dall'AdP "Moranzani" già in capo a SIFA S.C.p.A., al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, la stessa Società dovrà provvedere, sino alla data del 31/12/2020, alla gestione delle attività di stoccaggio provvisorio in Area 23 ha.

A tal fine, SIFA S.C.p.A. tratterrà la quota parte della tariffa di conferimento relativa alla realizzazione degli impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre da scavo anche pericolosi e ricomposizione ambientale delle aree, così come determinata nell'A.d.P. "Moranzani", adeguata sulla base delle rivalutazioni definite annualmente dall'Istat.

La restante quota parte della tariffa, destinata alla realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale paesaggistica, idraulica e viabilistica, sarà riversata dal soggetto conferitore ed introitata a bilancio regionale per le finalità indicate all'art. 62 della L.R. n. 45 del 29/12/2017 (collegato alla Finanziaria Regionale per il 2018).

6. Di dare atto che SIFA S.C.p.a. dovrà adempiere alle attività previste dall'art. 14, punto 14.2 dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, ad oggi non ancora avviate.
7. Di avviare ogni utile azione giudiziaria, a tutela degli interessi regionali, al fine di conseguire l'adempimento di quanto stabilito dall'art. 62 della L.R. n. 45 del 29.12.2017 nei confronti di S.I.F.A. S.c.p.a., affidando a tal fine il patrocinio agli avv.ti Franco Botteon e Antonella Cusin dell'Avvocatura regionale, autorizzando peraltro, fin d'ora l'Area a stipulare eventuali accordi anche transattivi a fini di prevenzione o estinzione della predetta azione, dovendo essere assicurato comunque l'incasso dell'intero importo risultante nei conti vincolati al 31.7.2020 entro il 31.8.2020;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
10. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
11. Di trasmettere il presente provvedimento ai sottoscrittori dell'Accordo di Programma "Moranzani", ovvero al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, a San Marco Petroli S.p.A., a TERNA S.p.A., ad E-Distribuzione S.p.A., a S.I.F.A. S.C.p.A.